

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 26 maggio 2010, in Firenze

ANAGINA

fra

FIBA CISL
FISAC CGIL
UILCA UIL

e

Si è convenuto quanto segue.

1. Le Parti, in attuazione del Protocollo del 10/2/2001, ai fini della omogeneizzazione dei trattamenti normativi riservati al personale di cui all'Allegato A del Protocollo stesso, concordano quanto segue:

a) Fermo restando il trattamento economico nei termini previsti dal precitato Protocollo secondo la corrispondenza ai livelli di inquadramento di cui al CCNL 5/5/1995, i sotto indicati istituti restano singolarmente acquisiti da parte del personale di cui al predetto Allegato A ed applicati secondo la disciplina di cui al CCNL del 5/5/1995, quale trattamento *ad personam*, in luogo degli analoghi istituti di cui al rinnovato CCNL 14 ottobre 2008, con effetto dalla data di validità dello stesso.

- 1) Trattamento malattie e infortuni ex art. 29, 30 e 31;
- 2) Visite ex art. 34 bis;
- 3) Durata preavviso ex art. 39;
- 4) Scatti di anzianità ex art. 65;
- 5) Automatismi ex art. 66 bis e 66 ter;
- 6) Fondo Pensione ex art. 52 ter e quater ed allegato n. 12;
- 7) Lettere F e M dell'art. 52 bis.




b) Le Parti convengono che allo stesso personale di cui all'Allegato A non verrà data applicazione della disciplina relativa al Premio Incrementi Produttivi (PIP) di cui all'allegato C del CCNL 14 ottobre 2008. Le Parti convengono, altresì, che allo stesso personale di cui all'Allegato A verrà mantenuta, ove erogata, la mensilità aggiuntiva del mese di aprile.

Per lo stesso personale potranno essere stipulati accordi aziendali relativamente a premi legati ad incrementi di produttività.

c) Agli stessi lavoratori che, alla data di validità del presente Protocollo, non abbiano maturato l'anzianità prevista per l'erogazione del premio di anzianità di cui all'art. 18 del CCNL 5/5/1995, ma abbiano già maturato quella prevista dall'art. 21 del rinnovato CCNL 14 ottobre 2008, sarà corrisposto il premio di anzianità nella misura prevista dal citato art. 21.

d) Dalla data di validità del presente Protocollo allo stesso personale verrà applicata a tutti gli effetti la parte normativa del rinnovato CCNL 14 ottobre 2008, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c).



2. Le Parti, inoltre, ai fini dell'adeguamento della retribuzione per il personale di cui all'Allegato A, concordano di applicare per il quadriennio economico 01/04/2006 – 31/03/2010 una percentuale onnicomprensiva del 7,20% con decorrenza:

quanto al 4,20% dal 01/06/2010;
quanto al 1,80% dal 01/09/2010;
quanto al 1,20% dal 01/02/2011.

A ciascun dipendente di cui all'Allegato A, in servizio alla data di stipula del presente accordo, verrà riconosciuta, a copertura del periodo dal 01/04/2006 al 31/03/2010, a titolo di Una Tantum onnicomprensiva, la somma di Euro 1.200,00 (riferita al IV livello da riparametrare sugli altri livelli).

La predetta somma Una Tantum verrà erogata con le seguenti decorrenze:

quanto al 50% nel mese di luglio 2010;
quanto al 25% nel mese di ottobre 2010;
quanto al 25% nel mese di febbraio 2011.

Le eventuali anticipazioni erogate da singole Agenzie saranno conguagliate.

Al personale che, nel periodo di cui sopra, abbia prestato la propria opera a tempo parziale gli importi Una Tantum di cui trattasi verranno corrisposti in proporzione alla durata dell'orario di lavoro.

Nel caso in cui la prestazione ad orario ridotto abbia riguardato soltanto parte del suddetto periodo gli importi Una Tantum verranno computati tenendo conto, proporzionalmente, della durata dei periodi di lavoro a tempo pieno e di quelli a tempo parziale.

3. Il presente Protocollo è approvato salvo ratifica dei competenti organi.

DICHIARAZIONI A VERBALE

L'ANAGINA dichiara di impegnarsi al fine di garantire, nelle Agenzie Generali interessate dal presente Protocollo d'Intesa allorché in queste realtà, per effetto di ristrutturazioni disposte con provvedimento di INA Assitalia, vengano meno i presupposti dimensionali di cui all'art. 18 della Legge n. 300/1970, l'applicazione di soluzioni negoziali per la conferma, occorrendo, della tutela in questione.

Le Parti, considerato che il presente Protocollo non riguarda gli accordi locali, interverranno affinché le disposizioni contenute nella futura contrattazione integrativa aziendale siano rese coerenti con il processo di unificazione contrattuale avviato con il Protocollo d'Intesa del 10/02/2001 e che deve intendersi definitivamente concluso con la stipula del presente Protocollo.

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

ANAGINA

UILCA-UIL

Miech